

CRITERI DI AMMISSIONE – NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato di I grado.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli studenti, **per essere ammessi alla classe successiva**, devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare che dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale (DPR n. 235/2007, art. 1 comma 6).

La nota n.1865/2017 puntualizza che **“l'ammissione alla classe successiva è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”**. Ciò significa che lo studente viene **ammesso alla classe successiva**, anche se in sede di scrutinio finale riporta **valutazioni inferiori a 6/10** in una o più discipline.

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

La nota evidenzia che **non è più previsto il voto di condotta** oltre alla norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10.

STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Dopo lo **scrutinio intermedio e finale**, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la **scuola informa tempestivamente le famiglie** degli alunni.

La scuola, inoltre, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche **strategie e azioni volte a migliorare i livelli di apprendimento degli studenti**, quindi a far superare loro le carenze riscontrate.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la **non ammissione alla classe successiva** rappresenti un'**eccezione**, considerato che l'ammissione è **“disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”**.

Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la **non ammissione alla classe successiva** dello studente che presenti **mancati o parziali livelli di apprendimento** in una o più discipline, **con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10**.

La **non ammissione** deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell'insegnante di **religione cattolica o di attività alternative** (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIONE

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono **definiti dal collegio dei docenti**.

I criteri sono definiti tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
- numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Nell'ambito di una decisione di non ammissione vanno considerate anche altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

MOTIVAZIONI DELLA NON AMMISSIONE

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili.

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.

4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico futuro proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

(Da riportare nel verbale di scrutinio dei Consigli di Classe e sul Documento di valutazione dell'alunno).

IL RUOLO DEI CONSIGLI DI CLASSE

Atteso che i Consigli di Classe, per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, tengono conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento del curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- d) del grado di conseguimento del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);
- e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
- f) della possibilità dell'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il Consiglio deve reputare l'alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva);
- g) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la valutazione complessiva dell'alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti, motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono portati a sei decimi, e delibera l'ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o all'esame di Stato. In tal caso, il docente, nella cui disciplina l'alunno è insufficiente, può accettare la delibera del Consiglio di classe o mettere a verbale il suo voto contrario.

DELIBERANO LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

- a) quando l'alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe* deliberate dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico;
- b) quando l'alunno incorre nella sanzione disciplinare che dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale (DPR n. 235/2007, art. 1 comma 6);
- c) quando l'alunno presenta insufficienze gravi (con voto inferiore a 5/10) nelle quattro materie scritte;
- d) quando l'alunno presenta più di cinque insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a 5/10).

N.B. L'ammissione di un alunno con insufficienze in sede di proposte di voto non deve determinare ipso facto una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri alunni. Nel caso di ammissione alla classe successiva con voto insufficiente portato a sei decimi, deliberata a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione all'alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, nello spazio libero del documento di valutazione, per la disciplina portata a sei decimi, sarà specificata la dicitura:

- "obiettivi non raggiunti" (voto numerico inferiore a cinque);
- "obiettivi parzialmente raggiunti (voto numerico cinque).

(Da riportare nel verbale di scrutinio dei Consigli di Classe e sul Documento di valutazione dell'alunno).

***Deroghe ai limiti di assenza per l'ammissione alla classe successiva:**

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- situazioni di grave disagio socio-familiare e/o personale abbinate ad un'età prossima all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- tardivo inserimento di alunni provenienti dall'estero a condizione che, dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i 3/4 dell'orario scolastico previsto.